



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2023-2024

Comunicato Ufficiale N° 232 del 22/01/2024

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

Giustizia Sportiva

Coppa Italia Promozione – Coppa Lazio
1ª categoria

Pag. 2/3

GIUDICE SPORTIVO

Il Sostituto Giudice Sportivo, Alessandro Cavanna, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Cesare Corsetti nella seduta del 22.01.2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA ITALIA << PROMOZIONE >> C11

GARE DEL 17/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

CASAL BARRIERA - OSTIANTICA CALCIO 1926

Preso atto del ricorso proposto dalla società ASD Casal Barriera, fatto pervenire nei modi e nei termini previsti dalle norme vigenti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore PICCIANO Jacopo, della società OSTIANTICA CALCIO 1926, non avendo scontato la squalifica comminatagli con Comunicato Ufficiale n. 146 del 17/11/2023.

Per l'effetto, chiede la vittoria.

Il reclamo è fondato.

Infatti, il citato calciatore Picciano Jacopo, risulta in posizione irregolare non avendo scontato la squalifica di una gara per recidività in ammonizioni (Il infr.) inflittagli con Comunicato Ufficiale n. 146 del 17/11/2023.

Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità della partecipazione del calciatore Picciano alla gara in oggetto, ai sensi dell'art.21, comma 2 e 6 del C.G.S.,

PQM

DELIBERA

- Di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD Casal Barriera;
- Di irrogare alla società OSTIANTICA CALCIO 1926 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l'ammenda di euro 100,00, escludendola dal prosieguo della manifestazione, come dal art. 3 del C.U. n. 22 del 10.08.2023 della LND;
- Di inibire il Dirigente accompagnatore, sig. CERRAI Maurizio, fino al 26-01-2024; - Di squalificare per una ulteriore giornata di gare il calciatore PICCIANO Jacopo;
- Il contributo va restituito

Coppa Lazio 1 Categoria C11

GARE DEL 17/ 1/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

POLISPORTIVA GAETA 1931 - FONDI CALCIO

Il Giudice sportivo,

sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 226 del 19/01/2024; esaminato il ricorso, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società Fondi Calcio, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'arbitro. La ricorrente evidenzia nello specifico, l'ultima azione della gara, al minuto 53 del II tempo, il gol vittoria della squadra Asd Polisportiva Gaeta 1931, scaturisce da un rinvio con i piedi del portiere, che anziché rimettere il pallone dal fondo campo, in quanto lo stesso è stato spedito a fallo di fondo da un calciatore del Fondi, rimette con i piedi dal limite della propria area, subito dopo essere andato a raccogliere il pallone oltre la linea di fondo del campo. Dal rilancio del portiere scaturisce la rete decisiva della squadra di casa ed il conseguente fischio finale del Direttore di gara. Rete pertanto viziata da errore tecnico, in quanto la ripresa del gioco è avvenuta in maniera scorretta e ci ripetiamo non rilancio con i piedi e non con rimessa dal fondo come previsto dalla Regola n. 16 del Regolamento F.I.G.C. Pertanto inconsiderazione di quanto sopra evidenziato, si chiede la ripetizione della gara in oggetto, viziata da palese e grossolano errore tecnico.

Il ricorso è respinto.

Infatti, in virtù dell'art. 65 lett. b del C.G.S. le questioni che possono essere giudicate dal Giudice sportivo non prevedono fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti all'esclusiva discrezionalità tecnica da questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di gioco.

PQM

DELIBERA

1. di respingere il ricorso proposto dalla società Fondi Calcio;
- 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio POL. SPORTIVA GAETA 1931 - FONDI CALCIO 1 0;
- 3) il contributo va incamerato.

IL SOSTITUTO GIUDICE SPORTIVO
(Alessandro Cavanna)

Publicato in Roma il 22 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli